

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione giuridica*

**2007/0248(COD)**

3.6.2008

## **PARERE**

della commissione giuridica

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Relatrice per parere: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

PA\_Legam

## **BREVE MOTIVAZIONE**

### **1. Campo di applicazione della proposta della Commissione**

La presente proposta di riforma legislativa adatta il quadro normativo rafforzando alcuni diritti dei consumatori e degli utenti (in particolare al fine di migliorare l'accessibilità e promuovere una società dell'informazione aperta a tutti), e facendo in modo che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure ed attendibili e garantiscano un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati a carattere personale.

### **2. La posizione della relatrice per parere**

Le comunicazioni elettroniche sono alla base dell'economia dell'UE e l'ampia disponibilità di reti di comunicazione a banda larga affidabili e sicure è una condizione fondamentale per realizzare le sue potenzialità di crescita e di creazione di posti di lavoro.

L'articolo 95 del trattato CE costituisce la base giuridica adeguata e la proposta di direttiva è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In generale, la relatrice per parere concorda con l'obiettivo della proposta della Commissione. Il rafforzamento di taluni diritti dei consumatori e degli utenti e la garanzia che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure ed attendibili e offrano un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati a carattere personale sono obiettivi di importanza assoluta. Inoltre, la relatrice ritiene fondamentale assicurare che all'ampliamento della scelta offerta dai mercati corrispondano una migliore informazione dei consumatori sulle condizioni e le tariffe di fornitura e una maggiore facilità nel passaggio a un fornitore diverso. Di conseguenza, la relatrice per parere condivide le stesse preoccupazioni della Commissione per quanto concerne l'esigenza di modificare la vigente direttiva servizio universale e la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, allo scopo di:

- migliorare la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni destinate agli utenti finali;
- facilitare l'utilizzo e l'accesso alle comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili;
- agevolare i consumatori nel passaggio a un fornitore diverso, in particolare attraverso il rafforzamento delle disposizioni in materia di portabilità del numero;
- migliorare gli obblighi collegati ai servizi d'emergenza;
- garantire la connettività di base e la qualità dei servizi;
- introdurre la notifica obbligatoria delle violazioni alla sicurezza che comportano la perdita dei dati personali degli utenti o che compromettono i dati stessi;
- rafforzare le disposizioni di attuazione relative alla sicurezza delle reti e delle informazioni, da adottare previa consultazione dell'Autorità;
- rafforzare le disposizioni di attuazione e controllo per far sì che a livello degli Stati membri siano disponibili misure sufficienti di lotta nei confronti dei messaggi di posta elettronica indesiderati (spam);
- ammodernare talune disposizioni delle direttive per adeguarle alla tecnologia e agli sviluppi del mercato, compresa la soppressione di alcune disposizioni obsolete o superflue.

Tuttavia, la relatrice intende proporre alcuni emendamenti volti a migliorare la suddetta proposta, soprattutto allo scopo di garantire che alcune questioni legali e sociali siano ulteriormente considerate.

Più precisamente, poiché l'articolo 7 della direttiva servizio universale, come modificata dalla proposta della Commissione, impone agli Stati membri di adottare misure specifiche a favore degli utenti disabili, la relatrice per parere propone un emendamento all'articolo 9 della stessa direttiva al fine di garantire il medesimo risultato di detta disposizione e di tenere in debito conto i consumatori riconosciuti come soggetti a basso reddito, portatori di disabilità o con esigenze sociali particolari.

In secondo luogo, è fondamentale garantire la massima protezione dei dati a carattere personale degli abbonati. A tal fine, non è sufficiente prevedere misure non obbligatorie che possano essere adottate dalle imprese interessate. Viene pertanto presentato un emendamento in tal senso all'articolo 20 della direttiva servizio universale.

In terzo luogo, ove non siano disponibili sul mercato guide o tecniche che consentano agli utenti di valutare autonomamente i costi, è una contraddizione, secondo la relatrice, prevedere la pubblicazione (presumibilmente a titolo gratuito) di tali guide o tecniche da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e consentirne, al tempo stesso, la vendita da parte di terzi. Pertanto, l'articolo 21 della direttiva servizio universale e il considerando 15 dell'atto di modifica devono essere emendati.

Infine, l'articolo 28 della stessa direttiva dovrebbe essere modificato affinché le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione possano sempre essere sottoposte a revisione giuridica, in particolare laddove limitano l'accesso delle imprese a posizioni di mercato.

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13

##### *Testo della Commissione*

(13) Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica.

##### *Emendamento*

(13) Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica, ***non alle modifiche richieste per legge.***  
***Laddove il contratto preveda una clausola che consente al fornitore di modificare unilateralmente il contratto, si applica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti<sup>1</sup> stipulati con i consumatori. Il diritto, per l'abbonato, di recedere si esercita in caso di variazioni***

*pregiudizievoli, applicate sia in versione autonoma che in pacchetti di servizi.*

<sup>1</sup> *GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria ***e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica.*** È inoltre opportuno che tali autorità pubblicino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. ***È opportuno che la Commissione possa adottare misure***

#### *Emendamento*

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari.

***tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità.***

*Motivazione*

*Qualora non siano disponibili sul mercato guide o tecniche che consentono agli utenti di effettuare una valutazione indipendente dei costi, è essenziale sottolineare il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, anziché quello di terzi aventi scopo di lucro.*

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva – atto modificativo  
Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. ***In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare.***

*Emendamento*

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti.

**Emendamento 4**

**Proposta di direttiva – atto modificativo  
Considerando 21**

*Testo della Commissione*

***(21) I paesi ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito il codice internazionale "3883" hanno delegato la responsabilità amministrativa dello spazio europeo di***

*Emendamento*

***soppresso***

*numerazione telefonica (ETNS, European Telephony Numbering Space) al comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Il progresso tecnologico e lo sviluppo dei mercati mostrano che lo spazio europeo di numerazione telefonica rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi paneuropei, ma che, al momento, non è in grado di esprimere pienamente il suo potenziale a causa delle prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e dell'assenza di coordinamento tra le amministrazioni nazionali. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, è opportuno trasferirne la gestione (che comprende le attività di assegnazione, controllo e sviluppo) all'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], qui di seguito denominata "l'Autorità". Tale Autorità dovrà assicurare il coordinamento con i paesi che condividono il codice "3883", ma che non sono Stati membri, per conto degli Stati membri ai quali è stato assegnato il codice "3883".*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 29**

#### *Testo della Commissione*

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che **gli**

#### *Emendamento*

(29) Una **grave** violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che

**abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati** tempestivamente **per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie.** È opportuno che l'avviso informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

**l'autorità nazionale di regolamentazione sia avvisata** tempestivamente. È opportuno che l'avviso informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti. **L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe esaminare e determinare la gravità della violazione e richiedere al fornitore, se del caso, di notificare la violazione agli abbonati che ne sono direttamente interessati.**

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 30 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(30 bis) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri dovrebbero non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione della direttiva che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.**

#### *Motivazione*

*L'emendamento è volto ad includere la formulazione della recente decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa tra Promusicae e Telefónica (29 gennaio 2008). La decisione della Corte ribadisce che, in sede di trasposizione delle direttive, gli Stati membri devono garantire di fondarsi su un'interpretazione di queste ultime che permetta di assicurare un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali protetti dall'ordinamento giuridico comunitario.*



## Emendamento 7

### Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33

*Testo della Commissione*

*(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione delle scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi. In particolare, l'Autorità deve contribuire all'armonizzazione di misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2002/22/CE Articolo 7 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, **al servizio telefonico accessibile al pubblico**, compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, **ai servizi di comunicazione elettronica**, compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2002/22/CE Articolo 9 – paragrafi 2 e 3

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, **possono prescrivere** che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri **possono provvedere** affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.";

*Emendamento*

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, **prescrivono** che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri **provvedono** affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.";

*Motivazione*

*L'articolo 7 della direttiva sui servizi universali, quale modificata dalla proposta della Commissione, obbliga gli Stati membri ad adottare misure speciali per gli utenti disabili. L'emendamento proposto mira a garantire lo stesso risultato di tale disposizione.*

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

*Testo della Commissione*

(e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi **i costi diretti della** portabilità di numeri ed altri identificatori;

*Emendamento*

(e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi **gli oneri derivanti dalla** portabilità di numeri ed altri identificatori, **nonché gli oneri che**

*saranno imposti a causa della presenza di apparecchiature sovvenzionate;*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

#### *Testo della Commissione*

h) le azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi **può** adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

#### *Emendamento*

h) le azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi **deve** adottare **per rispettare la riservatezza dei dati personali degli abbonati e le azioni che possono essere adottate** in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità **ed eventuali forme di risarcimento in caso di tali incidenti..**

#### *Motivazione*

*È essenziale garantire la massima protezione ai dati personali degli abbonati. Le azioni facoltative non sono sufficienti a tale scopo.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Il contratto contiene inoltre informazioni attinenti agli utilizzi leciti delle reti di comunicazione elettronica e agli strumenti di tutela dai rischi per la vita privata e i dati personali citati all'articolo 21, paragrafo (4 bis).***

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

#### *Emendamento*

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche ***svantaggiose per gli abbonati*** delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori ***sulla base di una clausola del contratto che autorizza cambiamenti unilaterali***. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. ***Ove il contratto non contenga una clausola che autorizzi l'operatore a modificare il contratto unilateralmente, nella notifica si informano gli abbonati del loro diritto di non accettare i cambiamenti proposti e di conservare il contratto inalterato.***

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali

#### *Emendamento*

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali

di regolamentazione rendano disponibili tali guide o tecniche, se non sono disponibili sul mercato. ***I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.***

di regolamentazione rendano disponibili tali guide o tecniche, se non sono disponibili sul mercato.

#### *Motivazione*

*Qualora non siano disponibili sul mercato guide o tecniche che consentono agli utenti di effettuare una valutazione indipendente dei costi, è contraddittorio prevederne la pubblicazione (presumibilmente a titolo gratuito) da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e, nel contempo, permettere a terzi di vendere tali guide o tecniche.*

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

***6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore, ad esempio specificando la metodologia o le procedure. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*cui all'articolo 37, paragrafo 3.*

## **Emendamento 16**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 13 – lettera b**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, **la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle** prescrizioni in materia di qualità minima del servizio **che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.**

*Emendamento*

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete **e garantire che non sia limitata in modo irragionevole la possibilità degli abbonati di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione possono** adottare prescrizioni in materia di qualità minima del servizio. **Le autorità nazionali di regolamentazione possono considerare irragionevole la limitazione imposta da un operatore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi di loro scelta se la predetta limitazione opera una discriminazione in base alla fonte, alla destinazione, al contenuto o al tipo di applicazione e se non è debitamente motivata dall'operatore.**

## **Emendamento 17**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

**"4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro attraverso chiamate vocali o SMS e adottano le misure intese ad assicurare tale accesso ai sensi dell'articolo 28."**

## **Emendamento 18**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 16**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale "3883" affidano all'Autorità la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS).**

**soppresso**

## **Emendamento 19**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 16**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i servizi, in particolare i servizi della società dell'informazione, forniti all'interno della Comunità e**

**soppresso**

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi.

#### *Emendamento*

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi.  
***Gli Stati membri sottopongono la decisione di bloccare l'accesso a taluni numeri e servizi a sindacato giurisdizionale.***

#### *Motivazione*

*Le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare qualora limitino l'accesso delle imprese a posizioni di mercato, devono sempre essere sottoposte a sindacato giurisdizionale.*

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(a bis) è inserito il seguente paragrafo:***

***“1 bis. Fatte salve le disposizioni delle direttive 95/46/CE e 2006/24/CE, tali misure includono:***

***- adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato e a tutelare i dati personali conservati o trasmessi da una distruzione accidentale o illecita, da una perdita o modifica accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso***



*o divulgazione non autorizzati o illeciti;*

- adeguate misure tecniche e organizzative atte a proteggere la rete e i servizi da un utilizzo accidentale, illecito o non autorizzato, da interferenze o ostacoli al loro funzionamento o disponibilità, inclusa tra l'altro la distribuzione di messaggi elettronici indesiderati o fraudolenti;*
- una politica della sicurezza con riguardo al trattamento dei dati personali;*
- un processo atto ad individuare e valutare vulnerabilità ragionevolmente prevedibili nei sistemi mantenuti dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica, che includa il monitoraggio regolare delle violazioni di sicurezza;*
- un processo volto all'adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione delle eventuali vulnerabilità riscontrate nel processo di cui al quarto trattino, e un processo volto all'adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione degli incidenti di sicurezza che possono condurre a una violazione di sicurezza.”*

## **Emendamento 22**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Articolo 2 – punto 3 – lettera a ter (nuova)**  
Direttiva 2002/58/CE  
Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a ter) è inserito il seguente paragrafo:*

*“1 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di verificare le misure adottate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione nonché di emanare raccomandazioni sulle migliori pratiche e su indicatori di risultato relativamente al livello di sicurezza che*

*tali misure sono volte a conseguire.”*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 2 – punto 3 – lettera b**

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico **comunica** senza indugio l'avvenuta violazione **all'abbonato e** all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione all'**abbonato** contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

#### *Emendamento*

3. Se si produce una **grave** violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità **e che è suscettibile di arrecare danno agli utenti**, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico **e qualsiasi impresa fornitrice di servizi ai consumatori via Internet che sia responsabile del trattamento e fornisca servizi della società dell'informazione comunicano** senza indugio l'avvenuta violazione all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione all'**autorità nazionale di regolamentazione** contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 2 – punto 3 – lettera b**

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***"3 bis. L'autorità nazionale di regolamentazione esamina e determina la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità nazionale di regolamentazione chiede al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di avvertire, in modo adeguato e senza indebiti indugi, gli abbonati direttamente interessati dalla violazione. La notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 3.***

***La notifica di una grave violazione può essere rinviata qualora possa pregiudicare l'avanzamento di un'inchiesta penale relativa a detta violazione."***

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 2 – punto 3 – lettera b**

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***"3 ter. La gravità di una violazione che richieda una comunicazione agli abbonati è determinata in base alle circostanze della violazione stessa, vale a dire al rischio per i dati personali interessati dalla violazione, al tipo di dati, al numero di abbonati coinvolti e all'impatto immediato o potenziale della violazione sulla fornitura di servizi."***

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

transmises, stockées ou traitées, ou d'autres mesures de protection technique appropriées

#### *Emendamento*

***"3 quater. La violazione non è considerata grave e il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché il fornitore di servizi della società dell'informazione non sono soggetti all'obbligo di comunicare o di fornire una comunicazione agli abbonati se può essere dimostrato che non vi è ragionevolmente alcun rischio per i dati personali interessati dalla violazione, grazie all'uso di misure di protezione tecnologica adeguate, comprendenti, fra l'altro, tecnologie di cifratura adeguate che rendono i dati inintelligibili in caso di perdita accidentale o illecita, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati, o trattati oppure di altre misure tecnologiche adeguate di protezione che rendono i dati personali inaccessibili in caso di perdita accidentale o illecita."***

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai ***paragrafi 1, 2 e 3***, dopo aver consultato ***l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità")*** e il Garante europeo della

#### *Emendamento*

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai ***paragrafi da 1 a 3 quater***, dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati e ***l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione***, la Commissione

protezione dei dati, la Commissione **può adottare** misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al **presente articolo**.

**raccomanda** misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, **le misure di cui al paragrafo 1 bis e** le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui **al paragrafo 3 bis**.

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente **sia consentito unicamente a condizione** che l'abbonato o l'utente sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare **o facilitare** la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente, **direttamente o indirettamente per il tramite di qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione, siano vietati a meno** che l'abbonato o l'utente **non abbiano espresso preliminarmente il proprio consenso** e siano stati informati in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che sia loro offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

**“1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax, dei servizi di messaggia breve (SMS) o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.”**

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 ter) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

**“4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta che camuffino o celino l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, in violazione dell'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, o che contengano link verso siti aventi finalità dolose o fraudolente, o che non forniscano un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.”**

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – punto 5

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi *del* presente *articolo*, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.";

#### *Emendamento*

6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi *della* presente *direttiva*, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***6 bis. All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

**"1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello**

**Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica, e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea.”**

#### *Motivazione*

*La direttiva del 2002 sulla tutela della vita privata non fa che estendere alle comunicazioni elettroniche le misure della direttiva quadro del 1995. Pertanto l'articolo 15 della direttiva del 2002 dovrebbe essere letto alla luce dell'articolo 13 della direttiva quadro del 1995. L'obiettivo di questo emendamento è di rafforzare la sicurezza giuridica nell'ambito della recente sentenza della CGCE (C-275/06).*



## Emendamento 33

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Allegato I – Parte A – lettera e

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – Parte A – lettera e

#### *Testo della Commissione*

##### e) Mancato pagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. ***Tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato.***

***Eccezionalmente***, nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, ***gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano autorizzare la cessazione del collegamento alla rete come conseguenza del mancato pagamento delle fatture relative ai servizi forniti attraverso la rete.*** La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

#### *Emendamento*

##### e) Mancato pagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. ***Salvo*** nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, ***le predette misure garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, che l'eventuale interruzione del servizio resti limitata al servizio interessato.*** La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori		
<b>Riferimenti</b>	COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b>	IMCO		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	JURI 10.12.2007		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 19.12.2007		
<b>Esame in commissione</b>	26.2.2008	8.4.2008	28.5.2008
<b>Approvazione</b>	29.5.2008		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 20	–: 0	0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Pii-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon		